



**Azioni 3.3.2 e 3.3.4
del POR FESR 2014/2020
Bando per il sostegno degli
investimenti per il settore del
commercio al dettaglio**

INDICE

TITOLO 1 – PREMESSE GENERALI	Pag.
Articolo 1 - Obiettivi del bando	Pag.
Articolo 2 - Dotazione finanziaria	Pag.
TITOLO 2 – PROGETTI FINANZIABILI	Pag.
Articolo 3 - Interventi finanziabili	Pag.
Articolo 4 - Spese ammissibili	Pag.
Articolo 5 - Spese non ammissibili	Pag.
Articolo 6 - Dimensione minima dell'investimento	Pag.
TITOLO 3 - TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE	Pag.
Articolo 7 – Tipologia e misura del contributo. Premialità	Pag.
TITOLO 4 - REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI	Pag.
Articolo 8 – Regime di aiuto	Pag.
Articolo 9 – Regole sul cumulo delle agevolazioni	Pag.
TITOLO 5 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO: REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'	Pag.
Articolo 10 – Soggetti che possono presentare domanda di contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag.
TITOLO 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 11 – Come deve essere presentata la domanda di contributo	Pag.
Articolo 12 – Chi può presentare la domanda di contributo e il relativo progetto	Pag.
Articolo 13 – Contenuti della domanda di contributo	Pag.
Articolo 14 – Allegati alla domanda di contributo	Pag.
Articolo 15 – Assolvimento dell'imposta di bollo	Pag.
Art. 16 – Quando presentare la domanda di contributo	Pag.
TITOLO 7 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 17 – Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande	Pag.
Articolo 18 – Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazione dei progetti	Pag.
Articolo 19 - Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo	Pag.
Articolo 20 - Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo	Pag.
Articolo 21 - Istruttoria di ammissibilità sostanziale	Pag.
Articolo 22 - Cause di inammissibilità sostanziale delle domande di contributo	Pag.
Articolo 23 - Istruttoria di merito dei progetti	Pag.
Articolo 24 - Cause di non ammissibilità a finanziamento del progetto a seguito dell'istruttoria di merito	Pag.
Articolo 25 - Nucleo di valutazione	Pag.
Articolo 26 - Criteri di valutazione dei progetti	Pag.
Articolo 27 - Punteggio minimo per l'ammissione a contributo	Pag.
Articolo 28 - Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile	Pag.
Articolo 29 – Condizioni per la concessione dei contributi	Pag.
TITOLO 8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Pag.
Articolo 30 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo	Pag.
TITOLO 9 – SVOLGIMENTO DEI PROGETTI	Pag.
Articolo 31 – Avvio e conclusione dei progetti	Pag.
Articolo 32 – Proroga dei termini di conclusione dei progetti	Pag.
Articolo 33 – Variazione dei progetti	Pag.
TITOLO 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	Pag.

Articolo 34 – Come presentare la rendicontazione delle spese	Pag.
Articolo 35 - Quando presentare la rendicontazione delle spese	Pag.
Articolo 36 – Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati	Pag.
TITOLO 11 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	Pag.
Articolo 37 – Principi generali	Pag.
Articolo 38 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria	Pag.
Articolo 39 – Periodo di eleggibilità delle spese	Pag.
TITOLO 12 – ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 40 – Autorità amministrativa competente	Pag.
Articolo 41 – Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile	Pag.
Articolo 42 – Quando verrà liquidato il contributo	Pag.
Articolo 43 – Condizione per la liquidazione del contributo	Pag.
TITOLO 13 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 44 – Obblighi di carattere generale	Pag.
Articolo 45 - Obblighi di informazione e comunicazione	Pag.
Articolo 46 - Obbligo di garantire la stabilità delle operazioni	Pag.
Articolo 47 - Ulteriori obblighi a carico del beneficiario	Pag.
TITOLO 14 - CONTROLLI	Pag.
Articolo 48 – Oggetto dei controlli	Pag.
TITOLO 15 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE DEI CONTRIBUTI	Pag.
Articolo 49 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo	Pag.
Articolo 50 - Recupero delle somme revocate	Pag.
TITOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI	Pag.
Articolo 51 - Informazioni generali sul bando	Pag.
Articolo 52 - Informazioni sul procedimento amministrativo	Pag.
ALLEGATO A - ELENCO DEI CODICI ATECO 2007 AMMISSIBILI E CON PRIORITA' LEGATA ALL'APPARTENENZA ALLA S3	Pag.
ALLEGATO B - DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E/O GIOVANILE	Pag.
ALLEGATO C - ELENCO DEI COMUNI DELLA MONTAGNA E DELLE AREE 107.3.C	Pag.
ALLEGATO D - DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005	Pag.
ALLEGATO E - MODELLO DI PROCURA SPECIALE	Pag.
ALLEGATO F - PRESA IN VISIONE E ADESIONE ALLA CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE	Pag.
ALLEGATO G - INFORMATIVA SULLA TIPOLOGIA, DEFINIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E DI OUTPUT	Pag.
ALLEGATO H – SCHEDA DI SINTESI DEL BANDO	Pag.
ALLEGATO I - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016	Pag.

TITOLO 1

PREMESSE GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi del bando

1. Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione alle Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del POR FESR 2014/2020, al fine di promuovere e sostenere l'innovazione nel settore del commercio al dettaglio in sede fissa e agevolare un complessivo riposizionamento strutturale che accresca la competitività delle imprese che operano in tale settore. In particolare, con gli incentivi previsti nel presente bando la Regione intende supportare – anche nell'ottica di un accrescimento della attrattività turistica e commerciale del territorio – le imprese commerciali, e in particolare i piccoli esercizi di vicinato, nei processi di cambiamento e innovazione digitale e tecnologica - necessari ad affrontare la trasformazione dei mercati nonché le nuove tendenze nei comportamenti dei consumatori.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi **€ 3.000.000,00**. Ulteriori importi potranno essere messi a disposizione a discrezione della Giunta qualora vi sia una disponibilità ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della Regione Emilia-Romagna.

TITOLO 2

PROGETTI FINANZIABILI

Articolo 3 - Interventi finanziabili

1. I progetti finanziabili ai sensi del presente bando devono essere realizzati in unità locali situate nel territorio della Regione Emilia-Romagna e prevedere la realizzazione di **interventi per l'innovazione gestionale, dei sistemi di vendita e di servizio con l'utilizzo delle nuove e più moderne tecnologie digitali**, quali a titolo di esempio e non esaustivo:

- **acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l'organizzazione del back-end** (soluzioni a supporto della fatturazione elettronica, self scanning, sistemi di business intelligence e business analytics, soluzioni per incrementare le performance di magazzino, come il voice picking, sistemi per il monitoraggio dei clienti in negozio (attraverso telecamere e sensori), Sistemi per demand and distribution planning, sistemi di tracciamento dei prodotti lungo la supply chain attraverso RFId, soluzioni di intelligent transportation system);
- **sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita** (sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l'accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning);
- **sviluppo sistemi di video-collegamenti;**

- **omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail on line** (sviluppo di canali digitali, di app e mobile site per supportare le fasi di prevendita, vendita post-vendita; siti informativi/e commerce e app/mobile site);
- **promozione del punto vendita attraverso canali web.**

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai sensi del presente bando, che devono essere pertinenti e funzionali all'esercizio dell'attività, sono le seguenti:

- a) spese per acquisto di dotazioni informatiche ed attrezzature tecnologicamente innovative;
- b) spese per acquisto di servizi di cloud computing e di licenze;
- c) spese per l'acquisto di arredi e l'allestimento dei locali, comprese le opere murarie, edili ed impiantistiche)
(tali spese sono ammesse nella misura massima del 20% della somma delle spese di cui alle lettere a+b);
- d) spese promozionali su canali web strettamente connesse al progetto
(tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% delle spese di cui alle lettere a+b+c)
- e) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la presentazione delle domande
(tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c).

Articolo 5 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili ai sensi del presente bando le spese non indicate nel precedente articolo 4 e, in particolare, le seguenti:

- l'acquisto di immobili o di terreni, anche tramite operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
- l'acquisto di beni tramite il leasing mobiliare o noleggio di lunga durata;
- l'acquisto di mezzi di trasporto individuabili come beni mobili iscritti in pubblici registri (mezzi targati);
- l'acquisto di arredi, impianti produttivi, macchinari, beni strumentali e attrezzature usati;
- le spese di personale nonché quelle per il suo addestramento e la sua formazione;
- le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse e imposte;
- le spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- le spese generali di funzionamento e gestione corrente (comprese le spese per garanzie fideiussorie e accensioni di conto corrente);
- le spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;
- le spese per il pagamento di interessi debitori;
- le spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- le spese relative a rendite da capitale;
- le spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
- le spese di spedizione, viaggio, trasporto, vitto, alloggio;
- le spese in auto-fatturazione o per lavori in economia.

2. Non sono inoltre ammissibili le spese che siano fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti.

Articolo 6 - Dimensione minima dell'investimento

1. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a **€ 10.000,00 esclusa IVA**.
2. La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse sono inferiori a tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato.

TITOLO 3

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Articolo 7 – Tipologia e misura del contributo. Premialità

1. A fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al **40%** delle spese ritenute ammissibili.
2. La misura del contributo è incrementata:
 - del **5%** in uno dei casi di seguito indicati:
 - qualora i progetti presentati dimostrino di avere ricadute positive in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile;

N.B. per l'applicazione della presente premialità verranno seguite le seguenti modalità:

- l'incremento del 5% verrà concesso sotto la condizione sospensiva dell'effettivo avverarsi delle assunzioni previste nel progetto;
- al momento della presentazione della rendicontazione di spesa il beneficiario dovrà allegare due copie del modello DM10 INPS: una riferita alla data di presentazione della domanda di contributo e una riferita alla data di presentazione della rendicontazione;
- l'importo corrispondente alla maggiorazione del 5% verrà erogato solamente a condizione che, in base alla dimostrazione fornita dalla copia dei modelli DM10 INPS, sia riscontrabile un saldo positivo tra i dipendenti a tempo indeterminato risultanti al momento della presentazione della domanda di contributo e quelli risultanti al momento della presentazione della rendicontazione delle spese.

oppure

- qualora l'attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile;

N.B. La rilevanza della componente femminile e giovanile è indicata nell'allegato B al bando.

oppure

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln di €, siano in possesso del rating di legalità ai sensi del Decreto dell'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D.L 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) e del Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57;

oppure

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l'intervento, in uno dei settori di attività economica Ateco 2007 individuati dalla Strategia di specializzazione Intelligente della Regione Emilia-Romagna (S3)

N.B. I settori di attività economica Ateco 2007 appartenenti alla S3 sono quelli indicati nell'Allegato A al bando. Per la verifica di tale requisito si farà riferimento ai codici Ateco 2007 primari e/o secondari contenuti nella visura camerale aggiornata al momento della presentazione della domanda.

- di un ulteriore **5%** in uno dei casi di seguito indicati:

- nel caso in cui le imprese proponenti siano localizzate nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (**c.d. AREE MONTANE**);

oppure

- nel caso in cui le imprese proponenti siano localizzate nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 final del 23.09.2014 (**c.d. AREE 107. 3. C**).

N.B. Gli elenchi delle aree montane e delle aree 107.3.c sono quelli indicati nell'Allegato C al bando.

3. Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l'applicazione delle premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l'importo massimo di **€ 50.000,00**.

4. Nella sotto riportata tabella sono indicate le misure percentuali di contributo concedibili a seconda dei casi:

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	MISURA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SULLA SPESA AMMESSA
Progetti di investimento senza applicazione di premialità	40%
Progetti di investimento con ricadute positive in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile e/o proposti da imprese caratterizzate dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile e/o con rating di legalità e/o operanti nell'ambito della S3	45%
Progetti imprese di investimento proponenti localizzate nelle aree montane e/o nelle aree 107.3.c	45%
Progetti di investimento con ricadute positive in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato e stabile e/o proposti da imprese caratterizzate dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile e/o con rating di legalità e/o operanti nell'ambito della S3 e proposti da imprese localizzate nelle aree montane e/o nelle aree 107.3.c	50%

5. Le premialità indicate nel presente articolo saranno applicate esclusivamente qualora il richiedente ne dichiari espressamente la sussistenza nella domanda di contributo. Le suddette premialità non verranno invece applicate:

- qualora, a seguito dell'istruttoria della domanda, dovesse esserne accertata l'insussistenza o la perdita;
- nel caso in cui, in mancanza della dichiarazione espressa relativa alla loro sussistenza, tali premialità potrebbero anche essere verificate d'ufficio dall'Amministrazione.

TITOLO 4

REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 8 – Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente bando sono concessi nell'ambito del “**Regime de minimis**”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

Articolo 9 – Regole sul cumulo delle agevolazioni

1. Gli aiuti previsti dal presente bando:

- **non sono cumulabili**, per le stesse spese, con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria;
- **sono cumulabili** con altre agevolazioni pubbliche che non configurino aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria.

TITOLO 5

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE

DOMANDA DI CONTRIBUTO: REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 10 – Soggetti che possono presentare domanda di contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che presentano, contestualmente, i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) devono operare in uno dei settori di attività economica appartenenti alla **Sezione G, Divisione 47** dei settori di attività economica Ateco 2007, **con esclusione dei seguenti gruppi e sottogruppi**:

- **47.11.1** “Ipermercati”;
- **47.11.2** “Supermercati”;
- **47.3** “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”;
- **47.8** “Commercio al dettaglio ambulante”;
- **47.9** “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”;

N.B. I settori di attività economica Ateco 2007 ammissibili sono quelli indicati nell'Allegato A al bando.

b) devono esercitare una attività commerciale al dettaglio in sede fissa avente i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 114/1998);

N.B. Gli **esercizi di vicinato** sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.

c) devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

d) devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

N.B. La definizione di PMI è indicata nell'allegato D al bando.

e) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

f) i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

N.B. L'assenza di misure di prevenzione verrà verificato attraverso l'acquisizione della **comunicazione antimafia** di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018.

TITOLO 6

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 11 – Come deve essere presentata la domanda di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "**SFINGE 2020**", e le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

2. La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente in una delle modalità previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

3. Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet indicato nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 12 – Chi può presentare la domanda di contributo e il relativo progetto

1. La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:

- dal **legale rappresentante** dell'impresa che intende effettuare l'investimento;

oppure

- da un **altro soggetto al quale è conferito** dal rappresentante legale dell'impresa che intende effettuare l'investimento, con procura speciale, **un mandato con rappresentanza** per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa. La procura, il cui modello è indicato nell'Allegato E al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale del soggetto richiedente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Articolo 13 – Contenuti della domanda di contributo

1. La domanda di contributo sarà resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 10 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento;
- il titolo del progetto;
- una scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione ai sensi dagli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;
- una relazione di progetto, descrittiva degli interventi, degli obiettivi e dei risultati attesi e della loro coerenza e correlazione con le finalità del bando;
- il piano dei costi degli interventi previsti nel progetto;
- una dichiarazione relativa ai contributi a titolo di Regime De Minimis concessi al richiedente nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti e alla presenza o meno del requisito di "Impresa unica" come definita nel Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- una dichiarazione attestante che, per le stesse spese previste per la realizzazione del progetto per il quale si chiede il contributo, non sono stati ottenuti altre agevolazioni costituenti un aiuto di stato ai sensi della normativa comunitaria;

- una dichiarazione in merito alla presenza o meno, al momento di presentazione della domanda di contributo, di uno dei requisiti che danno diritto al riconoscimento della premialità di cui all'articolo 7;
- una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
- una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

Articolo 14 – Allegati alla domanda di contributo

1. Alla domanda di contributo andranno allegati tramite caricamento sul sistema web SFINGE 2020:
 - le **dichiarazioni necessarie all'ottenimento**, da parte della Regione, **delle comunicazioni antimafia** previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. Il cui fac simile sarà reso disponibile sul sito ufficiale del POR FESR 2014/2020, nella sezione dedicata al presente bando
 - una **visura catastale fabbricati aggiornata** relativa all'immobile nel quale viene effettuato l'intervento;
 - una dichiarazione di presa in visione e adesione alla **“Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese”**;

<p>N.B. Il modello di dichiarazione è quello indicato all'Allegato F al presente bando</p>

Articolo 15 – Assolvimento dell'imposta di bollo

1. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE 2020 al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:
 - acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
 - indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
 - conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.
2. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Art. 16 – Quando presentare la domanda di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a decorre dalle **ore 10.00 del giorno 20/05/2019** alle **ore 13.00 del giorno 11/07/2019**. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.
2. La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziato per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata della finestra indicata nel comma 1 al raggiungimento di **200** domande presentate.

3. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese potrà procedere alla riapertura delle finestre qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando.

TITOLO 7

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 17 – Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande

1. La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Pertanto, la selezione delle domande e la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi.
2. L'iter del procedimento istruttorio di selezione e valutazione dei progetti si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
 - istruttoria di ammissibilità sostanziale delle domande di contributo;
 - valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio.

Articolo 18 – Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazione dei progetti

1. L'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del relativo progetto saranno conclusi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di invio della domanda stessa registrata dall'applicativo SFINGE 2020.
2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 19 - Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo.

1. L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.
2. L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:
 - il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - il possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti indicati nell'articolo 10.

Articolo 20 - Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di istruttoria di ammissibilità formale, nei seguenti casi:
 - qualora non vengano compilate e trasmesse tramite la specifica applicazione web SFINGE 2020;

- qualora non siano firmate digitalmente con una delle modalità previste dall'art.65 del D.Lgs. n. 82/2005;
- qualora siano firmate digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa non dotato di apposita procura speciale;
- qualora siano sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- qualora, benché compilate sull'applicativo web SFINGE 2020, non siano state trasmesse, sempre tramite lo stesso applicativo, nei termini di presentazione previsti dal presente bando;
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 10.

Articolo 21 - Istruttoria di ammissibilità sostanziale

1. L'istruttoria di ammissibilità sostanziale viene effettuata dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa al fine di verificare:

- la coerenza del progetto con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del POR FESR 2014/2020;
- la coerenza del progetto con la programmazione regionale e con la normativa nazionale e comunitaria di settore.

Articolo 22 - Cause di inammissibilità sostanziale delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione di merito, nel caso in cui non dovessero essere riscontrati positivamente i requisiti di cui al precedente articolo 21.

Articolo 23 - Istruttoria di merito dei progetti

1. I progetti relativi alle domande che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale saranno valutati sotto il profilo del merito in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni indicati nell'articolo 26 e con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR nella seduta del 31/03/2015 ed integrati con procedure scritte del 29/05/2015, del 29/01/2018 e del 3/09/2018 e con le decisioni del Comitato stesso del 28/01/2016 e del 18/05/2018.

Articolo 24 - Cause di non ammissibilità a finanziamento del progetto a seguito dell'istruttoria di merito

1. I progetti valutati sotto il profilo del merito non sono ammessi a finanziamento qualora non ottengano il punteggio minimo indicato nell'articolo 27 o qualora la spesa ammissibile risulti inferiore alla dimensione minima dell'investimento indicata nell'articolo 6.

Articolo 25 - Nucleo di valutazione

1. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta da un **Nucleo di Valutazione** nominato dal Direttore generale della Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 26 - Criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

A) QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO, in termini di:

- chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con le finalità del bando;
- qualità della metodologia e della procedura di realizzazione, con riferimento alla sua capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato;
- innovatività, in termini di capacità dello stesso di favorire lo sviluppo:
 - di più avanzate modalità di gestione aziendale e dei rapporti con i fornitori e la clientela;
 - di nuovi e più moderni servizi da offrire alla clientela;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento:
 - alla promozione e vendita di prodotti a chilometro zero, equo-solidali e al consumo responsabile dei prodotti;
 - all'accesso al mercato di produttori e lavoratori svantaggiati;
 - all'accessibilità ai prodotti e servizi offerti da parte dei clienti con disabilità;
 - alla riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo e dell'inquinamento ambientale tramite il contenimento dei consumi energetici e idrici aziendali,
 - alla riduzione di ogni tipologia di rifiuto tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare.

B) **QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO**, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti.

Articolo 27 - Punteggio minimo per l'ammissione a contributo

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno 60 punti su 100.

2. A tale fine i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono i seguenti:

A) QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO, fino a 80 punti così distribuiti:		
A1) OBIETTIVI DEL PROGETTO (0 PUNTI – 10 PUNTI)		
Chiarezza nella definizione degli obiettivi	Obiettivi non descritti o non chiaramente descritti (0 punti)	Obiettivi descritti e chiari (5 punti)
Coerenza degli obiettivi con le finalità del bando	Obiettivi non coerenti (0 punti)	Obiettivi coerenti (5 punti)

A2) METODOLOGIA E DELLA PROCEDURA DI REALIZZAZIONE (0 PUNTI – 10 PUNTI)		
Capacità del progetto di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (10 punti)
A3) CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO (0 PUNTI – 40 PUNTI)		
Capacità del progetto di favorire lo sviluppo di più avanzate modalità di gestione aziendale e dei rapporti con i fornitori e la clientela	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (20 punti)
Capacità del progetto di favorire lo sviluppo di nuovi e più moderni servizi da offrire alla clientela	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (20 punti)
A4) CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (0 PUNTI – 20 PUNTI)		
Contributo del progetto alla promozione e vendita di prodotti a chilometro zero, equo-solidali e al consumo responsabile dei prodotti	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (20 punti)
Contributo del progetto nel favorire l'accesso al mercato di produttori e lavoratori svantaggiati		
Contributo del progetto nel favorire l'accessibilità ai prodotti e servizi offerti da parte dei clienti con disabilità		
Contributo del progetto alla riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo e dell'inquinamento ambientale tramite il contenimento dei consumi energetici e idrici aziendali		
Contributo del progetto alla riduzione di ogni tipologia di rifiuto tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare		
B) QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO, fino a 20 punti così distribuiti		
B1) SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL PROGETTO	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (10 punti)
B2) ECONOMICITA' DEL PROGETTO	Elemento non riscontrabile (0 punti)	Elemento riscontrabile (10 punti)

Articolo 28 - Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile

1. A seguito della valutazione di merito effettuata dal nucleo si provvederà, per ciascun progetto ritenuto ammissibile a finanziamento alla determinazione definitiva:

- del punteggio finale secondo i criteri indicati negli articoli 26 e 27;
- delle spese ammissibili a contributo;
- dell'importo del contributo concedibile, tenuto conto della eventuale presenza delle premialità indicate nell'articolo 7.

Articolo 29 – Condizioni per la concessione dei contributi

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:

- che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (**DURC**). Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo;
- che l'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa.

TITOLO 8

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 30 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo

1. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà:

- **con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento**, all'adozione e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi (anche cumulativi) e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse disponibili;
- **con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse**, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco; in questo caso, la Regione, in caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al riavvio delle procedure e al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi, coerentemente con i criteri stabiliti dal presente bando;
- **con riferimento alle domande non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale**, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili o il progetto non risulta finanziabile.

TITOLO 9

SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

Articolo 31 – Avvio e conclusione dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati a seguito della presentazione della domanda di contributo. Ai sensi del presente bando la data di avvio dei progetti coincide con la data di emissione della prima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori in essi previsti.
2. I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre la data del 31/12/2019. Ai sensi del presente bando la data di conclusione dei progetti coincide con la data di emissione dell'ultima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.

Articolo 32 – Proroga dei termini di conclusione dei progetti

1. Eventuali proroghe dei termini di conclusione dei progetti potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso.

2. Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese, pena la non accettazione delle stesse.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga il Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà a comunicare gli esiti della relativa istruttoria. Tale termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario di chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 33 – Variazione dei progetti

1. I beneficiari dei contributi sono obbligati a presentare, al Servizio Qualificazione delle Imprese, una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:
 - a) qualora gli interventi ammessi a contributo vengano realizzati in una unità locale diversa da quella indicata nella domanda **(MODIFICA DELLA SEDE DELL'INTERVENTO)**;
 - b) qualora vi sia una modifica del piano dei costi che comporti una diminuzione di oltre il 30% del costo complessivo dell'intervento ammesso **(MODIFICA IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO)**;
 - c) qualora si verifichi una variazione di denominazione del soggetto beneficiario del contributo o altra variazione dello stesso conseguente, a titolo di esempio, ad una delle seguenti operazioni straordinarie d'impresa:
 - le operazioni passive di incorporazione del beneficiario in altra impresa per fusione;
 - le operazioni attive di acquisizione del capitale di maggioranza di altre imprese effettuate dal beneficiario;
 - la cessione di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa **(MODIFICA DEL BENEFICIARIO)**;

N.B. In linea generale sono ammesse le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (**acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda**) e le operazioni passive subite dall'impresa beneficiaria (**incorporazioni per fusione**) solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione effettuata, il soggetto che subentra nel progetto:

- possieda i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando, ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di PMI richiesta al momento della domanda;
- confermi, con apposita domanda di trasferimento nella titolarità di concessionario del contributo, la volontà di realizzare e portare a termine il progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando;
- risulti, nell'atto di fusione, cessione o acquisizione, cessionario del contributo previsto nel presente bando.

A seguito della comunicazione, da parte del beneficiario, dell'operazione straordinaria l'Amministrazione regionale, verifica la sussistenza o meno, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione della titolarità del contributo. Qualora tali requisiti sussistano, verrà adottato, a favore del soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse al beneficiario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni. In tale caso, laddove, si debba ancora procedere alla liquidazione del contributo, questa verrà effettuata al soggetto subentrante. Qualora tali requisiti non sussistano, la Regione provvede alla revoca del contributo. In tale caso, laddove, si debba procedere al recupero di somme già erogate, il soggetto subentrante è obbligato verso la Regione alla restituzione della somma dovuta. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla

chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.

2. Le richieste obbligatorie di autorizzazione alla variazione:

- dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione delle spese indicati nell'articolo 35 mediante l'applicativo web SFINGE 2020;
- dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate;
- saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le richieste di variazione si intenderanno approvate. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione alla variazione, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto originariamente approvato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso.

4. In tutti gli altri casi di variazione progettuale i beneficiari non dovranno presentare alcuna richiesta di autorizzazione, rimanendo salva la verifica della coerenza degli interventi realizzati e delle spese sostenute e, più in generale il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando, che verrà effettuata in sede di istruttoria della documentazione di spesa.

TITOLO 10

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Articolo 34 – Come presentare la rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario del contributo, al termine del progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa.
2. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web **SFINGE 2020**, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020.

3. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel “**manuale di Istruzioni per la rendicontazione**” che sarà adottato con proprio atto dal Dirigente del Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi, in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione, e che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.

4. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, di norma tramite l'applicativo web **Sfinge 2020** oppure tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Articolo 35 - Quando presentare la rendicontazione delle spese

1. I beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la rendicontazione delle spese, in un'unica soluzione, e secondo le modalità che saranno definite nel manuale di rendicontazione, **entro e non oltre la data del 29 febbraio 2020**.

2. La mancata presentazione della rendicontazione all'interno della finestra temporale sopra indicata determina la decadenza e la revoca del contributo.

Articolo 36 – Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati

1. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

3. Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili su Sfinge 2020. Di seguito si illustra la documentazione minima che dovrà essere allegata:

- **la documentazione contabile:** tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento;
- **la documentazione amministrativa** per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo;
- **la documentazione di progetto** riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando;
- **la documentazione inerente le dichiarazioni necessarie all'ottenimento delle comunicazioni antimafia previste dal D.Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ii.**, il cui fac simile sarà reso disponibile all'indirizzo internet sopra indicato.

4. La Regione inoltre potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

5. Al momento della presentazione della rendicontazione delle spese inoltre dovrà essere compilato il **questionario sul Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna**, reperibile all'interno dell'applicativo web SFINGE 2020.

TITOLO 11

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 37 – Principi generali

1. Per quanto riguarda i principi generali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve:
- essere pertinente e riconducibile al progetto presentato e approvato;
 - essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e quietanzata secondo le modalità descritte nel successivo articolo 38;
 - essere sostenuta nel periodo di eleggibilità indicato nell'articolo 39;
 - essere contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - riferirsi a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Articolo 38 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria

1. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente bando, esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	Disposizione di bonifico in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente;• il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura);• il CUP assegnato al progetto. Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente;• il riferimento alla fattura pagata;• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; Modello F24 quietanzato , nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	Ricevuta bancaria in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente;• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura);• il CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore). Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente;• il riferimento al pagamento;• il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito/debito aziendale	Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none">• l'intestatario del conto corrente;• l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale; Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:

	<ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>
--	--

2. Tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico o R.I.B.A. singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento dello stesso, il **CUP (codice unico di progetto)** identificativo del contributo assegnato. Sui pagamenti effettuati prima della comunicazione della concessione del contributo il CUP di progetto dovrà essere apposto successivamente in modo indelebile e dovranno essere corredati da un'apposita autodichiarazione del beneficiario riportante il CUP.

3. Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nella sopra riportata tabella.

4. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto: in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Articolo 39 – Periodo di eleggibilità delle spese

1. Le spese relative al progetto – che debbono riferirsi a fatture emesse esclusivamente nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data del 31/12/2019 - devono essere effettivamente quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data del 29/02/2020.

TITOLO 12

ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 40 – Autorità amministrativa competente

1. L'istruttoria rendicontazione delle spese verrà svolta dal Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'Impresa.

Articolo 41 – Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile

1. A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa si provvederà:
 - a determinare, in base alle regole definite nel presente bando, la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
 - a quantificare l'importo del contributo liquidabile, tenuto conto della percentuale e della presenza dei requisiti di premialità indicati nell'articolo 7 del presente bando.
2. Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente ricalcolato.
3. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

Articolo 42 – Quando verrà liquidato il contributo

1. La liquidazione del contributo verrà effettuata, in un'unica soluzione, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese, salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dal Regolamento CE 1303/2013.
2. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 90 giorni sopra indicato che decorrerà nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Articolo 43 – Condizione per la liquidazione del contributo

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato:
 - se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. **(DURC)**. Qualora venga accertata una irregolarità in capo all'impresa si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
 - se il beneficiario del contributo è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili **(C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF)**. Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale **(COMUNICAZIONE ANTIMAFIA)**.

TITOLO 13

OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Articolo 44 – Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato, alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del presente bando;
- di compilare il questionario sul ***“Profilo di sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna”***.

Articolo 45 - Obblighi di informazione e comunicazione

1. Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione comunicazione e visibilità, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II), con modifica del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, i beneficiari hanno l'obbligo:

- di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando e dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizzano, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, anche utilizzando il logo Por Fesr, scaricabile dal sito;
- di rendere disponibile, qualora il beneficiario abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso, inserendo il logo Por Fesr, obbligatorio in tutti gli strumenti multimediali online, come ad esempio applicazioni mobile/video etc.;
- di collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto, utilizzando il modello disponibile sul sito Por Fesr. Il beneficiario invierà a **infoporfesr@regione.emilia-romagna.it** la foto del poster installato, che evidenzii il contesto in cui è stato messo. Sul sito Por Fesr, sono disponibili le Linee guida per le azioni di comunicazione a carico dei beneficiari e il logo Por Fesr (composto dal logo del programma e dai loghi degli enti finanziatori).

2. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail **infoporfesr@regione.emilia-romagna.it** oppure tramite contatto telefonico al **numero 848 800 258** (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), **dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.**

3. Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Por Fesr.

4. Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Por Fesr e lo Sportello Imprese.

5. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

6. I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico **Arachne**.

Articolo 46 - Obbligo di garantire la stabilità delle operazioni

1. I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente subentranti nei casi e con le modalità indicate nell'articolo 33, devono garantire, almeno per la durata di 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.

2. Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario dei contributi nel suddetto periodo:

- non deve cessare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento;
- non deve rilocalizzare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- non deve, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 33 – che saranno valutate caso per caso –, cedere a terzi i beni finanziati con il presente bando.

Articolo 47 - Ulteriori obblighi a carico del beneficiario

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di collaborare con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del programma. Sono tenuti, pertanto, a fornire all'Autorità stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato.

2. I beneficiari, inoltre, avendo sottoscritto la **carta dei Principi di Responsabilità Sociale d'Impresa della Regione Emilia-Romagna**:

- hanno l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Autorità di Gestione, tutte le informazioni relative alle eventuali azioni da loro effettuate al fine di dare concreta attuazione ai principi stessi;
- autorizzano la Regione all'utilizzo dei dati e delle informazioni fornite per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente esprimendo di fatto il proprio assenso ad un eventuale coinvolgimento del beneficiario in tali attività.

TITOLO 14

CONTROLLI

Articolo 48 – Oggetto dei controlli

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del

Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento.

2. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data del pagamento del contributo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

3. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

4. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

5. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

6. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo.

TITOLO 15

CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE DEI CONTRIBUTI

Articolo 49 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo stesso, l'impresa beneficiaria perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni descritti nell'articolo 10 e/o non rispetti l'obbligo di mantenere la stabilità dell'operazione come indicato nell'articolo 46.

2. In particolare, il contributo verrà revocato, in tutto o in parte, qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo:

- il beneficiario cessi l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento e/o non risulti più avere l'unità locale o la sede operativa in Regione Emilia-Romagna;
 - il beneficiario rilocalizzi l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - il beneficiario ceda o alieni a terzi o distragga, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 3, i beni finanziati con il presente bando;
 - l'attività di commerciale al dettaglio perda i requisiti di esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera d);
 - il beneficiario, a seguito di comportamenti fraudolenti, risulti in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo senza continuità aziendale o sia sottoposto ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
 - il beneficiario apporti, senza alcuna preventiva comunicazione alla Regione, variazioni al progetto che necessitano di espressa autorizzazione o, comunque, apporti modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione;
 - il progetto ammesso a contributo non venga realizzato o venga in tutto o in parte realizzato in una sede operativa/unità locale situata fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto originariamente approvato o al di sotto della soglia minima di investimento di € 10.000,00 prevista nell'articolo 6;
 - il beneficiario
 - non presenti alla Regione la rendicontazione delle spese di cui al Titolo 10 o presenti la suddetta rendicontazione al di fuori dei termini indicati nell'articolo 35;
 - presenti la rendicontazione delle spese con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 34;
 - contravvenga agli obblighi previsti nell'articolo 33 relativo alle variazioni del soggetto beneficiario;
 - presenti una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e al relativo contributo.
 - i controlli previsti nel Titolo 14 diano esito negativo;
 - il progetto realizzato non sia conforme a quanto previsto nella domanda presentata o alla variazione autorizzata dalla Regione e fatte salve le modifiche che non sono idonee ad alterarne gli obiettivi e le finalità originarie.
3. Il passaggio dalla caratteristica di PMI a quella di grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria successivamente all'approvazione della domanda, non è considerato una perdita dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni del bando.
4. Non comporta la decadenza e la revoca del contributo il fatto che il beneficiario venga sottoposto fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali qualora tali procedure non siano conseguenti a comportamenti fraudolenti.

Articolo 50 - Recupero delle somme revocate

1. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le seguenti modalità:

- il beneficiario destinatario del provvedimento di revoca e recupero dovrà restituire gli importi dovuti entro il termine indicato dalla Regione;
- qualora l'importo dovuto non dovesse essere restituito o è stato restituito solo in parte entro il termine indicato, dovranno essere corrisposti alla Regione, per ogni giorno successivo alla sua scadenza, € 0,75 dietimi giornalieri di interesse legali.

TITOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 - Informazioni generali sul bando

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale del **sito del POR FESR 2014/2020** della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: **<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>**, nella sezione dedicata al bando;
- rivolgendosi direttamente allo **Sportello Imprese** dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, **Tel. 848800258**, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: **infoportfesr@regione.emilia-romagna.it**.

Articolo 52 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Le unità organizzative alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando sono quelle di seguito indicate:

- il **Servizio Qualificazione delle Imprese** della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese è responsabile del procedimento di istruttoria e valutazione delle domande di contributo, della proposta di concessione dei contributi da formulare alla Giunta regionale nonché dell'approvazione delle eventuali richieste di variazione sostanziali dei progetti;
- il **Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi** della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese è responsabile del procedimento di istruttoria e valutazione delle rendicontazioni delle spese.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Servizi sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo **urp@postacert.regione.emilia-romagna.it**. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.